

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 23 del 10 maggio 2013

Riunione del 09.05 2013

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli
 Avv. Anselmo Carlevaro

CAF/21/2013 - Appello di ASD Termoli Pallavolo avverso la decisione del G.U.R. Molise C.U. n. 14 del 3.5.2013 (mancata omologa e ripetizione della gara del Campionato Regionale U16/F n. 113 disputata il 28.4.2013 contro ASD Nuova Pallavolo Campobasso).

LA CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite le parti in sede di discussione
- visto il ricorso in appello, erroneamente proposto da Pallavolo Termoli dinanzi alla CAF nazionale anziché alla Sezione Distaccata territorialmente competente *ratione materiae* ex art. 4 n. 4 R. Giur (Commissione Appello Federale - Sezione Distaccata Puglia)
- considerato che Nuova Pallavolo Campobasso nulla ha eccepito al riguardo nella propria memoria difensiva e men che meno indicato l'eventuale diverso Giudice ritenuto competente in base alla disciplina processuale applicabile e/o al tipo di domanda formulata
- viste inoltre le istanze conformi datate 9.5.2013 con le quali entrambi i sodalizi - stante la necessità ed urgenza di ottenere la decisione d'appello prima dell'imminente inizio della fase finale del Campionato e a dispetto dell'errore commesso - hanno concordemente dichiarato e sottoscritto di voler derogare al criterio generale suddetto, così definitivamente radicando il giudizio dinanzi a questa Commissione
- dichiarata quindi la propria competenza
- rilevato, nel merito, che il Giudice *a quo*, sul reclamo ex art. 67 R. Giur. presentato da ASD Nuova Pallavolo Campobasso, ha disposto ripetersi la gara all'epigrafe perché nel secondo set, dopo l'annullamento di due punti per fallo di rotazione in battuta e successivo ripristino ad opera degli arbitri della formazione corretta "*con cambio palla per la società del Termoli*", il Segnapunti - come si evince dal rapporto di gara - aveva annotato a referto "... *in corrispondenza dell'atleta che doveva andare in battuta il punteggio errato (11 anziché 12)*". Nello stesso momento Nuova Pallavolo Campobasso, in base a quanto riferito nella propria memoria difensiva, sarebbe stata penalizzata dalla mancata assegnazione di un punto "*conquistato in modo del tutto corretto (e non assegnato) sulla battuta dell'atleta n.5 della Termoli Pallavolo*"
- ritenuto che alle circostanze suddette non possa e non debba attribuirsi alcun rilievo nel silenzio sul punto del rapporto arbitrale - fonte primaria di prova - da cui risulta invece che,

dopo la ripresa del gioco, gli arbitri, a torto o a ragione, hanno consentito, portato a termine e giudicato pienamente regolare la disputa dell'incontro

- dichiarato quindi che, in senso diametralmente opposto a quanto affermato dal G.U.R., la fattispecie all'esame integra gli estremi più tipici dell'errore tecnico, il quale, come è noto, può essere corretto ove ravvisato dagli arbitri durante lo svolgimento della gara, ma non fatto valere a motivo di reclamo avverso l'omologa della stessa (art. 68 n. 2 R. Giur.)
- osservato inoltre che l'art. 37 R. Gare, vieta in sede di omologa la contestazione dei dati contenuti nella prima parte del referto e in tal senso univoche sono le decisioni degli Organi di giustizia FIPAV; il tutto a meno che - come eccezionalmente accaduto in altra vicenda tutt'affatto diversa a suo tempo scrutinata da questa Commissione (cfr. CAF C.U. n. 31 del 22.3.2010) - il referto stesso non risulti frutto di palese, dolosa, totale, dichiarata e accertata falsificazione da parte degli Ufficiali di gara

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello, visti gli artt. 68 R. Giur. e 37 R. Gare, annulla la decisione impugnata e ordina al G.U.R. Molise di omologare la gara n° 113 del Campionato Regionale U16/F 2012/2013 tra ASD Termoli Pallavolo e Nuova Pallavolo Campobasso con il risultato conseguito sul campo in data 28.4.2013, apportando le dovute modifiche alla classifica.

Annulla inoltre la ripetizione della gara stessa, avvenuta il 5.5.2013, da considerarsi come mai disputata.

Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti del fascicolo al Settore Arbitrale del C.R. Molise per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 10.05.2013